

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 1347-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE GIRAUDD)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 ottobre 1970  
(V. Stampato n. 2044)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 9 ottobre 1970*

**Comunicata alla Presidenza il 18 dicembre 1970**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea (n. 63)  
relativa alla soppressione della legalizzazione degli atti for-  
mati da agenti diplomatici o consolari, adottata a Londra  
il 7 giugno 1968

ONOREVOLI SENATORI. — La presente Convenzione ha lo scopo di integrare la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961, estendendo il beneficio della soppressione della legalizzazione degli atti pubblici stranieri, agli atti formati da agenti diplomatici e consolari, che debbono essere esibiti sul territorio di un'altra Parte Contraente, o che sono destinati a rappresentanti diplomatici o consolari di un'altra Parte Contraente, esercitanti le loro funzioni sul territorio di uno Stato non aderente alla presente Convenzione.

Lo stesso beneficio si applica anche alle dichiarazioni ufficiali, quali le citazioni relative alla registrazione, l'attestazione che il documento esisteva ad una certa data, l'autenticazione delle firme apposte dai rappre-

sentanti diplomatici o consolari su documenti diversi dagli atti di cui sopra.

La Convenzione, firmata a Londra il 7 giugno 1968, tende in sostanza ad abolire ogni ostacolo alla libera circolazione dei documenti, per facilitare al massimo i rapporti fra cittadini di Stati diversi; tutto ciò nel segno dell'accresciuta fiducia fra gli Stati ed anche a semplificare le relazioni con quei Paesi che ignorano nei loro ordinamenti l'istituto della legalizzazione.

Il relatore, nell'informare che la Commissione per gli affari esteri si è pronunciata all'unanimità in favore della ratifica, confida nell'approvazione sollecitata da parte dell'Assemblea.

GIRAUDO, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea (n. 63) relativa alla soppressione della legalizzazione degli atti formati da agenti diplomatici o consolari, adottata a Londra il 7 giugno 1968.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 6 della Convenzione stessa.